REGOLAMENTO (CEE) N. 1046/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1977

che fissa per la campagna 1977/1978 il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori è calcolato in base al prezzo d'acquisto della categoria di qualità III, maggiorato del 15 % del prezzo di base ; che, onde agevolare le operazioni, occorre tener conto per tale calcolo della media dei prezzi di base e d'acquisto fissati per la campagna 1977/1978 con regolamento (CEE) n. 868/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977 [2] ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori ; che, onde favorire al massimo la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, risulta opportuno considerare per il calcolo della compensazione la totalità della differenza fra detti prezzi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1977/1978, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato a 10 UC/100 kg netti.

2. Detto prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1977/1978, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato a 6 UC/100 kg netti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 5.